



**COMUNICATO UFFICIALE N. 125**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 78/AA al N. 80/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 78/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI e della società TERNANA CALCIO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BANDECCHI, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, durante una intervista radiofonica concessa all'emittente Radiotouring 104 (e successivamente ripresa anche dal sito web "tuttomercatoweb.com" all'interno di un articolo di stampa) nel commentare quanto occorso in occasione della gara TERNANA vs BRESCIA (disputata a Terni in data 22.08.21, valevole per la 1<sup>a</sup> giornata del Campionato di Serie B S.S. 2021/2022 e terminata con il risultato di 0-2) e segnatamente l'avvenuta concessione in favore della squadra ospite di un calcio di rigore dopo il riesame al Var, gravemente leso l'onore, il prestigio e il decoro, sia degli ufficiali di gara che ebbero a dirigere l'anzidetto incontro, sia più in generale dell'istituzione arbitrale nel suo complesso;

TERNANA CALCIO SPA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Stefano BANDECCHI nella propria ricordata qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO Spa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BANDECCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TERNANA CALCIO SPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Stefano BANDECCHI, e di € 2.500,00 (duemila e cinquecento) di ammenda per la società TERNANA CALCIO SPA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 79/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 133 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Mamadou TOUNKARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAMADOU TOUNKARA, calciatore della società A.S. Cittadella s.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara *US Cremonese – AS Cittadella* del 12 settembre 2021, al 18mo minuto del secondo tempo, pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mamadou TOUNKARA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.250,00 (mille e duecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Mamadou TOUNKARA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 147 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Gian Piero GASPERINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAN PIERO GASPERINI, allenatore tesserato della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato espressioni blasfeme nel corso della gara *Atalanta - Sassuolo* del 21 settembre 2021, al 17° minuto del primo tempo nonché al 5° ed al 30° minuto del secondo tempo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gian Piero GASPERINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per il sig. Gian Piero GASPERINI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina